

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) Dott.ssa Teresa Casoria | - Presidente - |
| 2) Dott. Umberto Antico | - Giudice - |
| 3) Dott.ssa Ornella Minucci | - Giudice rel/est- |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2823 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi
dell'anno 2013, riservata in decisione all'udienza del 5.11.2015, avente ad oggetto:
divorzio contenzioso e vertente

TRA

, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso
introduttivo dall'avv. Katia Martini, con la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli
alla via Tramvai 14

RICORRENTE resistente in riconvenzionale

E

, rappresentata e difesa giusta procura a margine della memoria
di costituzione dall'avv. , con il quale elettivamente domicilia in Napoli
alla piazza

RESISTENTE ricorrente in riconvenzionale

NONCHÉ

Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,

INTERVENTORE EX LEGE



CONCLUSIONI

All'udienza del 5.11.2015 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

In data 22.1.2016 il P.M. concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendosi l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre, disciplina del diritto di visita come stabilito concordato dalle parti all'udienza del 15.1.2015; disporsi a carico del padre un assegno mensile pari ad euro 450,00 oltre adeguamento ISTAT annuale e 50% delle spese mediche e scolastiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.**

La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.

È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 9.4.2009 (depositato il 16.4.2009), previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 4.3.2009.

Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.

Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.) e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.

Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.

- **Sul regime di affidamento del figlio minore Francesco (nato il 10.3.2007) e sulle contrapposte domande di mantenimento del figlio.**

Sebbene inizialmente le parti si siano mosse reciproche accuse in ordine all'esercizio della genitorialità occorre evidenziare che nel corso del giudizio l'iniziale elevata conflittualità è stata ricondotta in un ambito "fisiologico" ad un giudizio di divorzio tale da non precludere il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso non



esprimendosi, la conflittualità, in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli tali da pregiudicare il loro interesse, pur determinando, inevitabilmente, un "disagio tollerabile" per la prole (cfr. sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012). Questo è confermato anche da quanto emerso dalla valutazione della capacità genitoriale delle parti effettuata dalla psicoterapeuta consulente del Centro per il bambino maltrattato e la famiglia in crisi di [redacted] a seguito di invio della coppia genitoriale da parte dei servizi sociali di [redacted] incaricati dal G.I. di coordinare una serie di interventi per la famiglia ed in particolare lo svolgimento di una verifica delle condizioni di vita del minore [redacted] e delle capacità genitoriali delle parti. Dalla relazione pervenuta è emerso che finalmente i sig.ri [redacted] e [redacted] "hanno cominciato a mettere F- [redacted] al centro della propria attenzione, riconoscendo la tendenza, spesso avvenuta in passato, ad utilizzarlo come "oggetto" di proiezione dei propri conflitti non elaborati" (pag. 14 relazione).

Alla luce di quanto sopra esposto può quindi trovare conferma il regime dell'affidamento condiviso del minore con sua residenza preferenziale presso la madre con la quale ha sempre vissuto secondo quanto richiesto dalla parti e condiviso dal P.M.. Si invitano comunque le parti a intraprendere quei percorsi di sostegno alla genitorialità indicati come necessari nella relazione in atti allo scopo di rafforzare le capacità genitoriali comunque esistenti.

Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno può confermarsi quella condivisa già in sede istruttoria. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 21,00 di ogni settimana; weekend alternati dal venerdì ore 19,00 alla domenica alle ore 20,00. A prescindere dal calendario, il bambino trascorrerà il giorno del compleanno dal padre e della festa del papà con il padre secondo orario di visita indicato (18,00 - 21,00), mentre il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma con la mamma.

Ad anni alterni il bambino festeggerà il proprio compleanno con uno dei genitori; sempre secondo la regola dell'alternanza F [redacted] trascorrerà con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis (il padre preleverà F [redacted] alle 9,30 e lo riaccompagnerà alle 21,00). Nell'anno 2015 il giorno di Pasqua è stato trascorso con la madre. Sempre secondo la regola dell'alternanza F [redacted] trascorrerà il periodo dalle ore 17,00 del giorno 24/12 alle ore 17,00 del 25/12 con un genitore; con l'altro la restante giornata di Natale e il giorno 26 con obbligo nel caso in cui tale giorno va trascorso con il padre di riaccompanamento alle ore 20,30; dalle ore 17,00 del 31/12



alle ore 20,00 del giorno 1/1 (il riaccompagnamento è previsto solo se il bambino si trovi presso il padre). Con l'altro genitore dalle ore 17,00 del giorno 5 gennaio alle ore 20,30 del 6/1. Quanto alle vacanze estive F. possa trascorrere con l'uno o con l'altro secondo la regola dell'alternanza, un periodo di 15 giorni consecutivi tra i mesi di luglio e agosto periodo da concordare entro il 31/05 di ciascun anno. Si prevede altresì che quanto all'onomastico di F. questo sarà trascorso sempre secondo la regola dell'alternanza un anno con la madre ed un con il padre, iniziando dal 2016 con il padre.

E' oggetto di contestazione l'ammontare del mantenimento da versare per il figlio posto che il ricorrente vorrebbe che venisse fissato in euro 300,00 mensili e la madre in euro 450,00.

Orbene nella determinazione del contributo paterno visto che la madre provvede al mantenimento di F. in via diretta, vivendo con lui, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.

Occorre in primo luogo considerare che in mancanza di elementi dai quali trarre quale fosse il tenore di vita avuto dalle parti durante la convivenza punto di partenza può considerarsi quanto stabilito in sede di separazione consensuale (cfr. Cass. civ. sente n. 1049/2010 secondo la quale non è precluso al giudice del divorzio adottare come parametro valutativo l'assetto patrimoniale stabilito dalle parti in sede di separazione).

Tuttavia, val bene osservare che risulta in atti il progressivo peggioramento delle condizioni economiche del R. che se all'epoca della separazione era un quadro dipendente della società S.p.a. con retribuzione di circa euro 2.600,00 successivamente è stato dapprima collocato in Cassa integrazione in deroga, quindi in cassa integrazione a zero ore e quindi licenziato a far data dall'1.6.2015 (vedi documentazione in atti) godendo allo stato solo dell'indennità NASPI per euro 1.032,00 mensili. Quanto al lavoro non regolarizzato che la resistente ha dedotto solo in comparsa conclusionale non vi è alcuna prova in atti. Pertanto, preso atto delle modifiche sopravvenute anche alla valutazione svolta in sede presidenziale ed in sede istruttoria ritiene il collegio che considerata le esigenze di un bambino dell'età di F. sia equo prevedere a carico del padre un contributo mensile pari ad euro 380,00. Tale somma, da riconoscersi dalla data della decisione trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a



valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18538 del 2013), andrà corrisposta a _____ entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente annualmente adeguata secondo gli indici Istat a far data dal febbraio 2017.

Trattandosi di minori il Tribunale ritiene poi che a prescindere da domanda specifica debba stabilirsi così come richiesto dal P.M. che il _____ sia tenuto a partecipare nella misura del 50% alle spese mediche non coperte da SSN e a quelle scolastiche per il figlio previamente concordate.

• **Sul riconoscimento dell'assegno divorzile. ex art. 5 L 898/1970 alla**

In tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche. In sostanza quindi nella prima fase dell'accertamento del diritto ove si ritengano sussistenti i presupposti il giudice procederà ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi che costituiscono il tetto massimo della misura. Nella seconda la valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, fa sì che questi agiscano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, potendo in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la



conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (v., ex plurimis, Cass., sentt. n. 1, Sentenza n. 11870 del 09/06/2015 sent. n. 2546 del 2014, sent. n. 15611 del 2007, sent. n. 18241 del 2006).

Pertanto, ove sia stato riconosciuto il diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, la liquidazione in concreto deve essere svolta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611). Nell'ambito di questo duplice apprezzamento, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo. Per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne con ragionevole approssimazione le condizioni economiche, dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16598 del 2013; Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15610; Cass sez. I sent. 28 febbraio 2007, n. 4764).

Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo, comunque, il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n.



1758 del 28.01.2008; Cass. 3.07.2013 n. 16597; Cass. 28.10.2013 n. 24252; Cass. 4.11.2010 n. 22501; Cass. 4.10.2010 n. 20582), fermo restando che, comunque, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007).

Tanto premesso, nel caso di specie l'istruttoria svolta ha consentito di far emergere lo svolgimento di attività lavorativa continuativa da parte della _____, ammessa da quest'ultima solo a seguito di interrogatorio formale, essendo stata fino a quel momento ricondotta ad attività del tutto sporadiche e saltuarie, svolta in modo non regolarizzato come emerge anche dalla mancata dichiarazione di introiti da lavoro dipendente nelle dichiarazioni dei redditi prodotte. Pertanto, considerato, che vi è prova in atti del sopraggiunto licenziamento del ricorrente, il quale allo stato conta solo sull'indennità che percepisce dall'INPS come detto in precedenza si evidenzia come alla luce di quanto sopra esposto non sussistano gli estremi per riconoscere alla _____ l'assegno divorzile richiesto.

Del resto, l'ascolto del minore ha fatto altresì emergere che la donna conviva con altro uomo da tempo suo compagno e, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale più recente della Suprema Corte che il Collegio condivide integralmente l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 03/04/2015).

Si ribadisce, quindi, che la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.

- **Sulla regolamentazione delle spese processuali**

Considerato l'esito complessivo del giudizio e la mancata opposizione al divorzio da parte della _____ sussistono giusti motivi per compensare nella misura di un terzo le



spese di lite; i residui due terzi devono essere posti a carico della Galliani e sono liquidati come da notula con attribuzione all'avv. Katia Martini dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il da , nato a Napoli il e nata a il (atto n. , parte II, S. A , Sez.K Reg. Atti di Matrimonio dell'anno);
- Affida in maniera condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre. Disciplina il diritto- dovere di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), quale contributo al mantenimento del figlio. La suddetta somma complessiva andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2017;
- Pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, se concordate;
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalla ;
- Condanna alla refusione di due terzi delle spese di costituzione e spese che si liquidano in euro 1.713,00 oltre IVA e CPA se dovute e spese generali come per legge con attribuzione all'avv Katia Martini dichiaratasi antistataria ;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 5.2.2016

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

